SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 13 luglio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Regione siciliana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108/L

LEGGE 30 giugno 2009, n. 85.

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. (09G0092)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 26 maggio 2009

Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici. (Deliberazione GOP 26/09). *(09A07156)*

DELIBERAZIONE 18 maggio 2009

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica. (Deliberazione ARG/elt 59/09). *(09A07157)*

DELIBERAZIONE 19 maggio 2009

Modificazioni e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingresso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM). (Deliberazione ARG/elt 60/09). *(09A07158)*

DELIBERAZIONE 25 maggio 2009

Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 dicembre 2006, n. 7972 in materia di corrispettivo di non arbitraggio. (Deliberazione ARG/elt 61/09). *(09A07159)*

DELIBERAZIONE 28 maggio 2009

Determinazione dei costi fissi medi unitari ai fini della definizione della rendita idroelettrica per le società AEM Torino S.p.A (oggi IRIDE Energia S.p.A), ACEA S.p.A e Erga S.p.A (ora Enel Green Power S.p.A) ai sensi dell'articolo 35, comma 35.4, della deliberazione n.228/01. (Deliberazione ARG/elt 63/09). *(09A07160)*

DELIBERAZIONE 3 giugno 2009

Riconoscimento alla società E.ON Produzione S.p.A. degli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003. (Deliberazione ARG/elt 65/09). *(09A07161)*
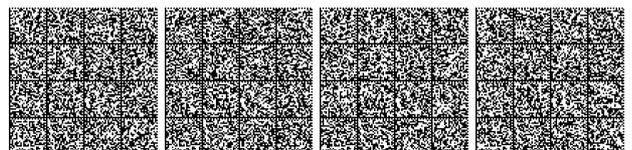
DELIBERAZIONE 3 giugno 2009

Riconoscimento alle società A2A Trading S.r.l. e A2A S.p.A. degli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003. (Deliberazione ARG/elt 66/09). *(09A07162)*

DELIBERAZIONE 3 giugno 2009

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti. Modifiche alla deliberazione 11 maggio 2009, ARG/elt 57/09. (Deliberazione ARG/elt 68/09). *(09A07163)*

DELIBERAZIONE 26 maggio 2009

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema gas e proroga dei termini previsti dall'articolo 29 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/04. (Deliberazione ARG/gas 62/09). *(09A07164)*

DELIBERAZIONE 28 maggio 2009

Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG). (Deliberazione ARG/gas 64/09). *(09A07165)*
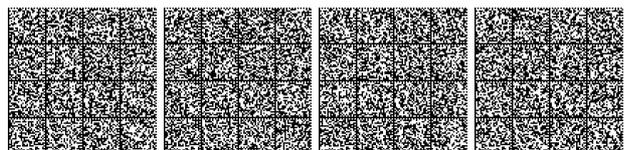
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 26 maggio 2009, n. **86**.

Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, comma 7;

Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte le sue fasi, professionalità e competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualità, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del Codice, sulla base del principio di cooperazione tra Stato e Regioni;

Considerato, altresì, che l'individuazione dei beni culturali ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonché, degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, pertiene a professionalità afferenti a specifiche aree disciplinari con competenze storico-critiche — quali: lo storico dell'arte, l'archeologo, l'architetto, l'archivista, il bibliotecario, l'etnoantropologo, il paleontologo — e che pertanto esse esercitano le rispettive competenze durante l'intero *iter* di svolgimento degli interventi conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata dell'attività, come indicato al comma 1 dell'articolo 29 del Codice;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2007;

Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008, n. 138/2008;

Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n. 138/2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Restauratore di beni culturali

1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'allegato *A* al presente decreto.

2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.

Art. 2.

Tecnico del restauro di beni culturali

1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, è la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.

2. Tale profilo verrà ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.

3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.

Art. 3.

Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali

1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali.

2. Tale profilo verrà ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.

Art. 4.

Cooperazione delle figure professionali che intervengono nelle attività di conservazione dei beni culturali

1. All'attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici concorrono — con il restauratore di beni culturali e con le professionalità menzionate in premessa al presente decreto — professionalità di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

2. Tali professionalità scientifiche sono di regola di formazione universitaria e, ai fini della partecipazione alle attività di conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di beni architettonici, si articolano in due livelli: *a)* esperto scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante con il restauratore, con le altre professionalità citate in premessa e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti, nonché per l'individuazione dei processi di degrado; *b)* collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e sotto la direzione dell'esperto scientifico.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro: BONDI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176

ALLEGATO *A*

Attività caratterizzanti il profilo di competenza del restauratore di beni culturali

A - ESAME PRELIMINARE

A1 - Raccolta delle fonti storiche e documentali, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati relativi al bene e all'ambiente (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo del paleontologo, e con quelle indicate all'articolo 4).
A2 – Rilevamento e studio delle tecniche esecutive e dei materiali costitutivi dell'opera sia originali sia dovuti a interventi pregressi.
A3 - Valutazione delle condizioni di degrado del bene e delle interazioni tra l'opera e il suo contesto, anche in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio, eventualmente mediante prelievo di campioni e prime indagini diagnostiche (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo del paleontologo, e con quelle indicate all'articolo 4).

B - PROGETTAZIONE

B1 - Redazione della scheda tecnica prevista dalla normativa di settore.
B2 – Prima formulazione del programma diagnostico e di acquisizione dei dati (anche in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4).
B3 – Formulazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento sul bene e sul contesto (anche in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo).
B4 - Redazione - e relativo aggiornamento in corso d'opera - del progetto esecutivo e del piano di manutenzione.
B5 – Pianificazione delle operazioni di imballaggio, trasporto e messa a deposito del bene o predisposizione del bene nel caso di intervento in loco.
B6 – Redazione della parte di competenza del piano di conservazione programmata relativo ai beni dell'area di indirizzo specialistico

C - INTERVENTO

C1 – Individuazione dei contenuti qualificanti per la stipula dei contratti con i committenti (pubblici o privati).
C2 – Pianificazione interna relativa all'intervento dell'eventuale struttura operativa (individuazione risorse e vincoli, responsabilità, pianificazioni tecniche e simili).
C3 – Perfezionamento in corso d'opera della progettazione esecutiva, definizione delle modalità d'intervento, dei materiali, delle metodologie e delle tipologie degli operatori.
C4 – Assistenza all'esecuzione di indagini diagnostiche complesse (in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4) e prelievo di campioni (anche in collaborazione con le professionalità indicate all'articolo 4).
C5 – Allestimento del laboratorio/cantiere.
C6 – Direzione tecnica degli interventi.
C7 – Esecuzione degli interventi di conservazione.
C8 - Direzione dei lavori; direzione operativa nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori; supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento.
C9 – Effettuazione dei collaudi tecnici.
C10 – Monitoraggio degli interventi svolti, anche nell'ambito dei piani di conservazione programmata; partecipazione alle ispezioni e/o ai controlli previsti nei piani stessi.
C11 - Prescrizioni e vigilanza su tutte le operazioni di movimentazione di beni culturali, anche in situazioni di emergenza.

D – DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONE

D1 – Documentazione di tutte le fasi del lavoro, anche mediante grafici, video, *files,* ecc.; stesura della relazione finale, finalizzata anche alla redazione del consuntivo tecnico-scientifico
D2 – Redazione delle schede conservative.
D3 – Attività didattica specifica, sia teorica che pratica.
D4 - Attività di comunicazione relative ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; pubblicazioni.

E - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

E1 - Partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione (in collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo e con quelle indicate all'articolo 4).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45, è il seguente:

«29 *(Conservazione)*. — 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.

9-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— I testi degli articoli 1, 10, 11, 12 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45, sono i seguenti:

«1 *(Principi)*. — 1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.».

«Art. 10 *(Beni culturali)*. — 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a)*:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».

«Art. 11 *(Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela)*. — 1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;

c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'art. 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera *c)*;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera *c)*, e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera *c)*;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.

1-*bis*. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'art. 10.».

«Art. 12 *(Verifica dell'interesse culturale)*. — 1. Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente Direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».

«Art. 101 *(Istituti e luoghi della cultura)*. — 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45, è il seguente:

«Art. 182 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-*bis*, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-*bis*. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

d-*bis*) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*quinquies*, lettere *a)*, *b)* e *c)* ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 1-*bis*, lettere *a)* e d-*bis*):

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa lettere *a)* e d-*bis*) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

1-*quater*. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.

1-*quinquies*. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-*bis* dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-*bis* ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

3-*bis*. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.

3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

3-*quater*. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-*quater*, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.

09G0097
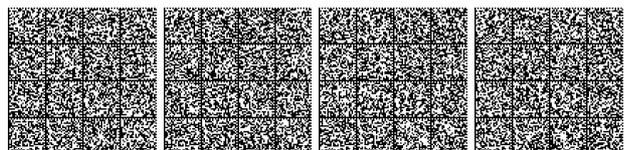
DECRETO 26 maggio 2009, n. **87**.

Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, commi 8 e 9;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;

Acquisiti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella seduta del 30 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 6661 del 26 marzo 2009;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Insegnamento del restauro

1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.

2. I corsi formativi sono realizzati dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice e da altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in avanti «istituzioni formative», nei modi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

3 . Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le università rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla predetta laurea magistrale.

4. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, è definita la classe della laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, coerentemente con quanto indicato all'allegato C del presente decreto.

Art. 2.

Criteri e livelli di qualità del percorso formativo

1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente decreto.

2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l'unicità della professione, è articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del presente decreto.

3. Il monte ore complessivo dei corsi è articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi, le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonché il numero dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente decreto.

4. Le attività tecnico-didattiche di conservazione e restauro si svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la responsabilità didattica e professionale dei docenti del corso. Il numero di allievi è stabilito in relazione agli spazi disponibili e deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque.

5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
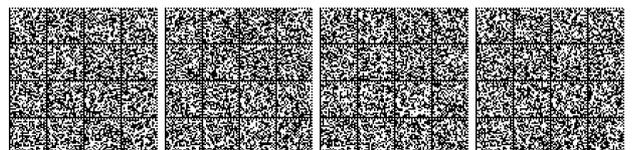
6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi maturati dai soggetti diplomati presso le università, le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.

7. La modalità di svolgimento dei corsi è disciplinata dai singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.

8. Per garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilità dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attività formativa. La parte rimanente deve comunque essere effettuata su manufatti originali.

Art. 3.

Caratteristiche del corpo docente

1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* ed 1-*quinquies* e 2 del Codice, i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché presso le università, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni;

b) abbiano svolto attività di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;

c) abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni;

d) siano docenti universitari;

e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;

f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attività professionale.

2. Le attività di esercitazioni presso i laboratori di restauro, per lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, possono essere svolte anche da esperti riconducibili alle professionalità indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.

3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico riferimento agli insegnamenti da impartire, devono appartenere a una delle seguenti categorie:

a) professori universitari o ricercatori universitari;

b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;

c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attività di insegnamento presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;

d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di almeno otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;

e) studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal *curriculum* professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai titoli.

4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1, è valutata secondo i parametri indicati all'articolo 182, comma 1-*ter*, del Codice.

Art. 4.

Requisiti per l'accreditamento

1. Ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati documentano il possesso di un'adeguata capacità organizzativa, tecnica ed economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli di qualità del percorso formativo di cui all'articolo 2 e delle caratteristiche del corpo docente di cui all'articolo 3.

2. L'istanza di accreditamento in particolare deve essere corredata dalla documentazione concernente:

a) l'individuazione delle strutture e dotazioni tecniche disponibili;

b) l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico;

c) i regolamenti del percorso formativo;

d) il piano finanziario;

e) la disponibilità e le modalità di reperimento dei manufatti per le attività tecnico-didattiche.

Art. 5.

Attività di accreditamento e di vigilanza

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'ac-

creditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
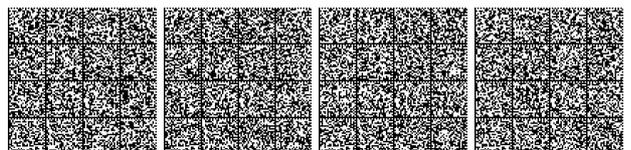
2. Della commissione fanno parte:

a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;

b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta formazione e studio;

c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tra i docenti delle discipline dell'area scientifica, umanistica e del restauro;

e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);

f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) requisiti delle istituzioni formative;

b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di accesso;

c) caratteristiche del corpo docente;

d) idoneità dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attività tecnico-didattiche;

e) disponibilità di manufatti per le attività tecnico-didattiche.

4. La Commissione può chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. L'attività istruttoria si conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego.

5. L'accreditamento è disposto, con riferimento ai corsi formativi da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine, almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i corsi di formazione. In caso di accertata difformità, propone ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca la diffida a ripristinare le condizioni e i presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei corsi o, nei casi più gravi, di revoca dell'accreditamento.

7. La commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali assicurano all'elenco adeguata pubblicità attraverso i propri siti telematici istituzionali.

8. La commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito culturale, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonché dell'attuazione dell'articolo 29, comma 5, del Codice, propone ai Ministeri suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

Art. 6.

Esame finale e diploma

1. L'esame finale dei corsi di formazione è organizzato dall'istituzione formativa ed è articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

2. La Commissione per l'esame finale è composta da sette membri, nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attività culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonché due docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nella fase di prima applicazione, il Ministero per i beni e le attività culturali designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione e studio del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175

ALLEGATO *A*

Prove di accesso ai corsi di formazione

Le prove d'accesso ai corsi si articolano in:

1. test attitudinale percettivo visivo, percettivo uditivo (per il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali).

2. prova attitudinale.

3. prova orale di approfondimento relativa a storia dell'arte, storia delle tecniche di esecuzione dei manufatti, scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), lingua inglese.

In alternativa alla prova orale i programmi formativi possono prevedere una prova scritta di cultura generale consistente in una serie di quesiti relativi alla storia e/o alla storia dell'arte (con particolare riferimento all'area di indirizzo specialistico prescelta), alle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), alla lingua inglese.

L'ordine delle prove può essere diversamente modulato nei programmi formativi, fermo restando che il superamento della prima prova effettuata consente l'ammissione alla seconda e il superamento di questa l'ammissione alla prova finale.
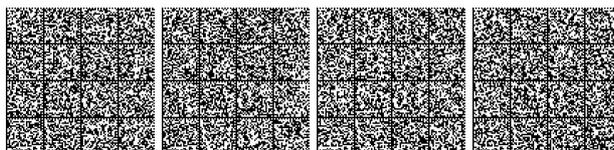
1. test percettivo visivo/ percettivo uditivo

Test inteso ad appurare la capacità percettiva del candidato in relazione ad una serie di gamme cromatiche o (per il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali) sonore.

2. prova grafica o prova di attitudine manuale

La prova è intesa a valutare:
a) la naturale inclinazione a procedere con metodo, ordine e precisione.
b) l'attitudine a operare una sintesi critica del manufatto proposto (dipinto, oggetto in rilievo o a tutto tondo) per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame.
c) l'attitudine manuale del candidato.

3. PROVA ORALE

La prova dovrà soprattutto dimostrare la conoscenza diretta delle opere e la capacità di mettere in relazione i dati storico artistici e quelli tecnici, nonché una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica) e della lingua inglese.

ALLEGATO *B*

Percorsi formativi professionalizzanti

1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
3	Materiali e manufatti tessili e pelle
4	Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici Materiali e manufatti in metallo e leghe
5	MATERIALE LIBRARIO E ARCHIVISTICO MANUFATTI CARTACEI E PERGAMENACEI Materiale fotografico, cinematografico e digitale
6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

ALLEGATO *C*

Obiettivi formativi qualificanti ed attività formative indispensabili con relativi crediti formativi.

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I diplomati nei corsi di formazione dei restauratori di beni culturali dovranno acquisire:

- le **basi storiche, scientifiche e tecniche** necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una **solida preparazione pratica** fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
- un **elevato livello di autonomia** professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la **capacità di valutare criticamente** i dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la **capacità di intervenire** nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la **capacità di gestire** gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico
- la **competenza anche informatica** utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la **capacità di collaborare** con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la **conoscenza** dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la **consapevolezza** degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la **padronanza** scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di formazione prevede **300 crediti formativi** complessivi, articolati su **cinque anni** di corso, di cui **almeno 90 crediti formativi** da maturare nei **laboratori e cantieri di restauro** previsti dagli ordinamenti di studio.
L'accesso al corso è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.
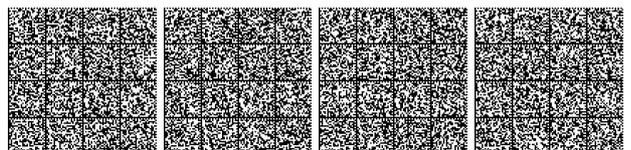
Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti.

1	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
3	Materiali e manufatti tessili e pelle
4	Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici Materiali e manufatti in metallo e leghe
5	MATERIALE LIBRARIO E ARCHIVISTICO MANUFATTI CARTACEI E PERGAMENACEI Materiale fotografico, cinematografico e digitale
6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

Le attività pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI (*)				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CF	Tot CF
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	24	**50**
	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 -Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	26	

Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica	8	**148**
		L-ART/04 -Museologia e critica artistica e del restauro		
		M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro		
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/10 - Biochimica BIO/19 Microbiologia generale FIS/04 - Fisica nucleare FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali	24	

	Beni culturali	L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/05 - Papirologia L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia IUS/18 - Storia del diritto ICAR/18 - Storia dell'architettura M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia M-STO/09 - Paleografia e diplomatica	14	
	Formazione giuridica, economica e gestionale	IUS/10 - Diritto Amministrativo IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/44 - Medicina del lavoro ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale	12	
	Discipline tecniche del restauro	REST/01 - Discipline tecniche del restauro	90	

TOTALE	**TOTALE**	**198**

(*) si fa riferimento alla natura delle attività formative, agli ambiti disciplinari, ai settori scientifico-disciplinari ed ai crediti formativi, così come definiti dal vigente ordinamento universitario.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei

regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45:

«Art. 29 *(Conservazione)*. — 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.

7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.

9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.

9-*bis*. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
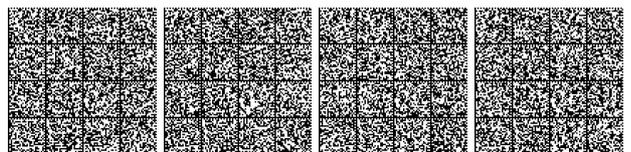
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250:

«Art. 9 *(Scuole di formazione e studio)*. — 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.».

— Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2:

«Art. 1 *(Finalità della legge)*. — 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45:

«Art. 182 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-*bis*, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-*bis*. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;

d-bis*)* colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*quinquies*, lettere *a)*, *b)* e *c)* ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 1-*bis*, lettere *a)* e *d*-bis*)*:

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa lettere a) e *d*-bis*)* emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.

1-*quater*. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.

1-*quinquies*. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-*bis* dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:

a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-*bis* ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

3-*bis*. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.

3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

3-*quater*. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-*quater*, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».

— Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.

09G0098

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Tropea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tropea (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Cirillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 giugno 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
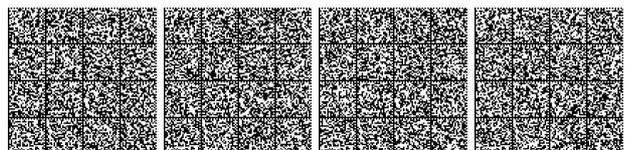
Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0013480 class. Enti loc. 11 del 5 giugno 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Cirillo.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A07981

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2009.

Autorizzazione ad assumere unità di personale, mediante stabilizzazione, per il Consiglio di Stato, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, dell'Inps e dell'Inail.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 526, della predetta legge il quale prevede che per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed il particolare l'art. 41, comma 2, il quale prevede che il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009, nonché il successivo comma 10 che differisce al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'art. 74 del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, ai commi 4 e 6, che le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto ivi previsto, e quelle del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
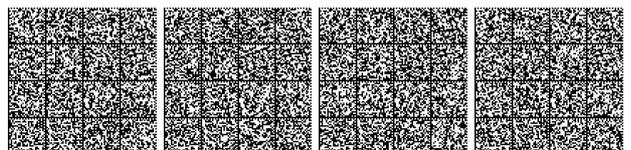
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, al comma 2, che le funzioni gia attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al comma 7 che le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota del Consiglio di Stato prot. n. 3506 dell'11 febbraio 2009 con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione alla stabilizzazione di n. 6 unità di personale, di cui n. 5 unità appartenenti all'area I - F1, e n. 1 unità appartenente all'area II - F3, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Vista la nota del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali prot. n. 6948 del 27 febbraio 2009, con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione alla stabilizzazione di n. 29 unità di personale - B2, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 23492 del 17 novembre 2008, con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione alla stabilizzazione di n. 2 unità di personale - C1, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Vista la nota dell'INPS prot. n. 25990 del 21 ottobre 2008 con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione alla stabilizzazione di n. 34 unità di personale, di cui n. 11 C1, n. 17 B2 e n. 6 B1, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Vista la nota dell'INAIL prot. n. 3626 del 2 marzo 2009 con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione alla stabilizzazione di n. 17 unità di personale, di cui n. 1 B1 e n. 16 C1, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere l'urgenza rappresentata di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni di cui alla tabella che segue possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione delle unità specificate e per un onere pari a quello indicato a fianco di ciascuna amministrazione.

Amministrazione	Unità da assumere	Onere a regime
CONSIGLIO DI STATO	6	177.898,00
MINISTERO LAVORO SALUTE POL.SOC.	29	847.409,00
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	2	69.308,00
INPS	34	1.050.325,00
INAIL	17	5 46.240,00
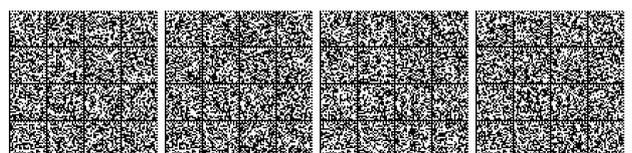
2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2009.

3. L' Amministrazione di cui al comma 1 è tenuta, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione va altresì fornita da parte del predetto Ministero dello sviluppo economico dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dei bilanci del Consiglio di Stato, dell'INPS e dell'INAIL.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 375

09A07918

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2009.

Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 119 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», e successive modificazioni;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» e, in particolare, l'art. 4 che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale

1. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (d'ora in avanti: Commissione), quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie.

2. La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42:

a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;

b) svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;

c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è costituita da trenta componenti:

a) un Presidente;

b) un rappresentante tecnico del Ministro per le riforme per il federalismo;

c) un rappresentante tecnico del Ministro per la semplificazione normativa;

d) un rappresentante tecnico del Ministro per i rapporti con le regioni;

e) un rappresentante tecnico del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

f) un rappresentante tecnico del Ministro dell'interno;

g) cinque rappresentanti tecnici del Ministro dell'economia e le finanze;

h) un rappresentante tecnico del Ministro delle infrastrutture e i trasporti;
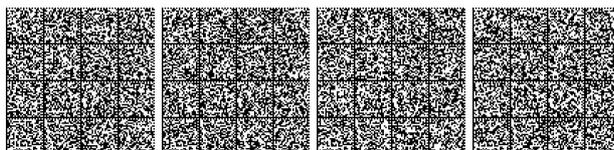
i) un rappresentante tecnico del Ministro dello sviluppo economico;

j) un rappresentante tecnico del Ministro del lavoro, la salute e le politiche sociali;

k) un rappresentante tecnico del Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca;

l) sette rappresentanti tecnici per le Regioni;

m) tre rappresentanti tecnici per le Province;

n) cinque rappresentanti tecnici per i Comuni.

2. Con separato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) è nominato il Presidente;

b) su proposta delle amministrazioni interessate, sono nominati i rappresentanti tecnici delle medesime amministrazioni. Per ciascun rappresentante tecnico può essere designato anche un rappresentante tecnico supplente della medesima amministrazione.

Art. 3.

Modalità di funzionamento della Commissione

1. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dalla data di istituzione della Conferenza medesima.

2. Alle riunioni della Commissione partecipano i rappresentanti di seguito elencati, designati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009:

a) un rappresentante tecnico della Camera dei Deputati;

b) un rappresentante tecnico del Senato della Repubblica;

c) un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.

3. Ai lavori della Commissione assistono i capi degli uffici legislativi dei Ministri indicati all'art. 2, comma 1.

4. La Commissione adotta nella sua prima seduta, nel rispetto dei tempi previsti dalla citata legge n. 42 del 2009 per l'esercizio della delega, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

5. In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano per età tra i rappresentanti tecnici del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. La Commissione si avvale di una segreteria, collocata presso il Ministero dell'economia e delle finanze e composta da soggetti già operanti presso le amministrazioni di cui all'art. 2.

7. La Commissione, per le proprie finalità istituzionali, può altresì assumere informazioni, richiedere dati e loro elaborazioni e, in generale, avvalersi delle amministrazioni e delle autorità pubbliche competenti, ivi compresi la Ragioneria Generale dello Stato, l'ISTAT, la Corte dei Conti, l'ISAE, l'ISSIRFA ed altri enti o soggetti eventualmente individuati.

Art. 4.

Organi della Commissione

1. Nell'ambito della Commissione opera un Consiglio di presidenza, composto dal Presidente della Commissione, dal rappresentante tecnico del Ministro per le riforme per il federalismo e da un rappresentante tecnico del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante tecnico delle Regioni e da uno degli enti locali. Il Consiglio di Presidenza assicura l'organizzazione e la programmazione dei lavori della Commissione.

2. La Commissione può avvalersi dell'attività di gruppi di lavoro, composti da tecnici già operanti presso le pubbliche Amministrazioni, in materia di:

a) bilanci delle Regioni e degli enti locali;

b) entrate delle Regioni e degli enti locali;

c) servizi pubblici locali;

d) dati di contesto;

e) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;

f) costi standard;

g) costi delle funzioni fondamentali;

h) perequazione delle Regioni;

i) perequazione enti locali;

j) regionalizzazione di spese statali.

3. Il Consiglio di Presidenza può istituire, ove necessario, ulteriori gruppi di lavoro.

Art. 5.

Divieto di compensi di alcun genere

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, i componenti della Commissione, quelli della segreteria e quelli dei gruppi di lavoro, non percepiscono per la loro partecipazione alle attività di cui al presente decreto alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

Art. 6.

Norme finali

1. Fino alla individuazione dei rappresentanti tecnici delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, compongono la Commissione i Capi di Gabinetto di ciascun Ministro di cui all'art. 2.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A08114
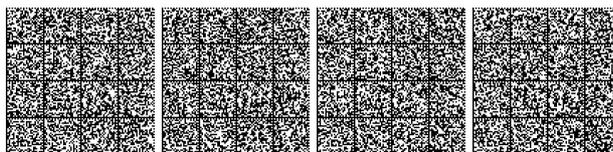
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2009.

Disposizioni per il rilancio dell'immagine dell'Abruzzo ai fini del sostegno del settore turistico e per la campagna di comunicazione relativa alla celebrazione del G8 nella predetta Regione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite «strutture di missione», la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, che disciplina il potere di ordinanza;

Vista l'OPCM n. 3629 del 20 novembre 2007, che istituisce (art. 3) una «Struttura di missione per l'organizzazione del grande evento G8», dettando al riguardo norme speciali ed estendendo ad essa le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007; e che nomina un commissario delegato per il coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative correlate, con particolare riferimento agli interventi di realizzazione, allestimento ed adeguamento delle strutture presso le quali si svolgeranno le manifestazioni collegate al vertice «G8», conferendogli i relativi poteri strumentali di carattere eccezionale e straordinario;

Vista l'OPCM n. 3663 del 19 marzo 2008:

che attribuisce (art. 8, comma 1) alla «Struttura di missione per l'organizzazione del grande evento G8» compiti di stazione appaltante «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al vertice G8»;

che stabilisce che a tal fine essa opera anche «presso il Dipartimento della protezione civile, fino allo svolgimento delle manifestazioni correlate ai richiamati due grandi eventi»;

che detta ulteriori disposizioni di carattere eccezionale per la sollecita organizzazione dell'evento in questione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008 con cui presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, è istituita una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia» della quale si avvale il Ministro per il turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, con il quale sono stati modificati i compiti e l'organizzazione della predetta struttura di missione;

Considerato:

che tale struttura di missione è stata istituita al fine di consentire di realizzare:

a) interventi ordinari a sostegno dell'offerta turistica, per la valorizzazione ed il rilancio dell'immagine dell'Italia o di specifiche aree del Paese;

b) interventi straordinari ed urgenti, o comunque di carattere emergenziale, in funzione anticongiunturale, nei casi in cui l'immagine dell'Italia o di specifiche aree risulti pregiudicata o compromessa a cagione di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali e/o economici, generatori di crisi o allorquando specifiche esigenze lo richiedano;

che con tali obiettivi, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, la struttura di missione «cura le attività ed assicura gli adempimenti necessari per la programmazione, la gestione ed il coordinamento della comunicazione e dell'immagine dell'Italia nel settore turistico e per la realizzazione degli interventi strumentali» e «pone in essere interventi per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali ed economici, generatori di crisi».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con cui l'on. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con cui al predetto Ministro è stata conferita la delega per l'esercizio delle funzioni ivi specificate, relative al settore del turismo;

Considerato che con il predetto decreto al Ministro per il turismo sono state delegate, tra l'altro, le funzioni relative:

allo sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del «sistema Italia», anche con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale, a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attività turistiche e dei settori produttivi ad essi collegati, rispetto al contesto internazionale ed anche in relazione all'evento «Expò Milano 2015» ed agli altri grandi eventi;

al coordinamento delle attività volte allo sviluppo del turismo ed alla promozione del «Sistema Italia» connesse ai grandi eventi in carico alla struttura di missione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, ricostituita in «Unità tecnica di missione» operante presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009, anche attraverso la programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti grandi eventi, nonché alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegati;

alla programmazione, all'indirizzo ed al coordinamento ed al potenziamento delle attività della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», al fine di intervenire per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali o economici, generatori di crisi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia de L'Aquila ed altri comuni dell'Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al disastro sismico che ha colpito detta regione;

Considerato:

che l'evento in questione ha determinato e sta determinando, oltre all'incommensurabile danno morale ed all'immane pregiudizio materiale subito dai soggetti direttamente colpiti, anche una crisi economica di tutti i settori produttivi, e fra essi del settore turistico, crisi che rischia di allargarsi e di produrre ulteriori situazioni di ristagno;

che, in particolare, l'immagine dell'intera regione colpita dal sisma appare pregiudicata e che ciò determina la caduta dell'offerta turistica, che costituisce un importante fattore produttivo;

che pertanto occorre intervenire tempestivamente in funzione anticongiunturale, avviando una campagna di comunicazione atta a presentare l'Abruzzo come terra viva ed operativa, nella quale la complessa macchina ricostruttiva è già funzionante, ed ancora ricca della stragrande parte del suo patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico e naturalistico;

che occorre, altresì, intervenire a sostegno degli albergatori e degli operatori che hanno subito danni in conseguenza delle requisizioni necessitate dall'esigenza di fornire alloggio ai senza tetto;

che occorre predisporre un piano di «turismo della solidarietà», organizzando efficaci strutture di supporto alle associazioni di volontariato che intendano prestare ausilio alle popolazioni colpite dal sisma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del vertice G8;

Considerato:

che in una prospettiva concretamente ricostruttiva e di rilancio dell'immagine dell'Abruzzo, inteso come terra viva e capace di reagire immediatamente, è stata assunta la decisione di celebrare nella predetta regione il prossimo vertice G8;

che ciò comporta uno sforzo organizzativo non lieve;

che occorre avviare un'efficace campagna di comunicazione che rappresenti al grande pubblico il predetto sforzo ed i risultati che via via vengono raggiunti;

che occorre redigere in tempi necessariamente brevi un piano degli eventi mediatici a supporto delle iniziative di ricostruzione infrastrutturale ed un piano degli eventi connessi al G8 individuando le città d'arte ed i luoghi ove tali eventi siano realizzabili, organizzando le strutture ricettive e di servizio più vicine alle zone colpite dal sisma;

che occorre assicurare al Ministro per il turismo la possibilità di partecipare, anche mediante il supporto tecnico e finanziario della struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, alle attività collaterali al G8 e, in particolare, agli eventi di promozione e comunicazione che si svolgeranno all'interno della caserma della Guardia di Finanza di Coppito, presso L'Aquila;

Ritenuto che la predetta struttura di missione costituisce un valido strumento anche per l'indirizzo, il coordinamento e la realizzazione delle iniziative comunicative volte al rilancio dell'immagine dell'Abruzzo e degli interventi volti al sostegno del settore turistico nella predetta Regione;

Ritenuto, pertanto, che tale struttura di missione debba essere utilizzata, in raccordo con la «Unità tecnica di missione» operante presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'OPCM n. 3772 del 19 maggio 2009 e potenziata per i fini sopra indicati;

Su proposta del Ministro per il turismo;

Sentito il capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Interventi per il rilancio dell'immagine dell'Abruzzo e per l'attuazione del G8

La «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, d'ora innanzi denominata «Struttura di missione», ha il compito di curare anche il rilancio dell'immagine dell'Abruzzo e di promuovere, a tal fine e anche in deroga agli articoli 11 e 13 della legge 7 giugno 2000, n. 150, campagne di promozione e di comunicazione volte a fronteggiare i danni al settore turistico derivati dall'evento sismico che ha colpito la Regione.

La struttura di missione fornisce altresì ausilio al governo nell'attuazione degli interventi di promozione e di comunicazione, di interesse turistico, connessi al G8; partecipa, mediante interventi ed allestimenti da essa programmati e commissionati, alle attività collaterali di promozione del patrimonio di interesse turistico e delle eccellenze italiane, che si svolgono all'interno della caserma della Guardia di Finanza di Coppito.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi la struttura di missione è potenziata secondo quanto previsto dai successivi articoli ed è soggetta alla disciplina derogatoria ivi indicata.
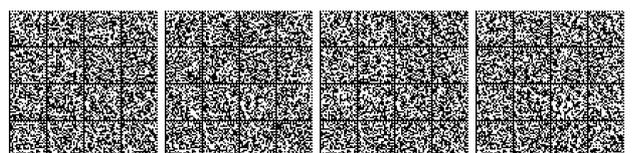
Art. 2.

Coordinatore

Il coordinatore della struttura provvede all'attuazione degli interventi programmati sulla base degli indirizzi politici determinati dal Ministro e cura, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la gestione amministrativa e contabile relativa alle iniziative assunte.

A tal fine il coordinatore può avvalersi di uno o più soggetti attuatori, in numero comunque non superiore alle iniziative o ai progetti da realizzare, in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

Contratti di collaborazione

Il coordinatore della struttura è autorizzato, previo assenso del commissario delegato di cui al successivo art. 10, a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed anche in deroga alla normativa vigente, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in numero complessivamente non superiore a dodici, la cui scadenza non può superare il tempo di durata degli eventi di comunicazione in relazione ai quali vengono stipulati.

Art. 4.

Consulenti

Il commissario delegato è autorizzato a nominare quattro consulenti giuridici da scegliere fra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, o dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Ai predetti consulenti è riconosciuta, anche in deroga alla vigente normativa, un'indennità accessoria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari ad € 30.000,00 lordi annui.

Art. 5.

Trattamento economico accessorio

In deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla vigente normativa in materia, in considerazione del più gravoso impegno connesso alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, al coordinatore della struttura, ai dirigenti di seconda fascia individuati dal commissario delegato con apposito motivato provvedimento, nonché all'esperto che li coadiuva, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008, è corrisposta un'indennità mensile accessoria, salvo il trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.

Art. 6.

Acquisti e scritturazioni per campagne di comunicazione e di promozione

Per la realizzazione di campagne di promozione o di comunicazione condotte dalla Struttura di missione, l'acquisto di prodotti audiovisivi, telematici o radiofonici, o di prodotti stampati e pubblicazioni di supporto alle stesse, nonché la scritturazione di registi, soggettisti, scenografi, video-operatori, fotografi, giornalisti, opinionisti, grafici, pubblicitari, attori, cantanti, musicisti, artisti, testimonial (scienziati, scrittori, giornalisti, sportivi, etc.) necessari per la produzione e/o diffusione dei prodotti, e/o l'acquisizione a qualsiasi titolo di opere da essi create o ad essi riferibili ovvero il conferimento a detti soggetti, o ad associazioni o a società di professionisti o ad agenzie aventi specifiche professionalità nel campo della comunicazione e promozione, di incarichi fiduciari aventi ad oggetto l'acquisizione di prestazioni consulenziali o di altre prestazioni d'opera, costituiscono e vanno considerate scelte fondate su ragioni di natura artistica e tecnica volte ad acquisire prestazioni infungibili e sono disciplinati, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 403, dall'art. 57, commi 2, lettera *b)*, e 6, del codice degli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

I predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti, previo parere favorevole del commissario delegato e definitivo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto comunicativo che li concerne.

Nel caso in cui ragioni di natura artistica o connesse a diritti di privativa o di esclusiva, o a particolari esigenze di celerità, facciano cadere la scelta su un soggetto nominativamente determinato, o rendano inutile o pregiudizievole contattare tre operatori o ditte, il coordinatore è autorizzato a stipulare il contratto con il soggetto immediatamente individuato, su proposta del dirigente responsabile della campagna e previo assenso del commissario delegato.

Art. 7.

Soggetti attuatori

Per l'organizzazione di mostre, esposizioni, spettacoli, concerti, gare, eventi sportivi, raduni, premiazioni e manifestazioni atte a promuovere e rilanciare l'immagine dell'Italia o di specifiche aree geografiche della stessa, il coordinatore può affidare unitariamente ad un soggetto attuatore la progettazione, la cura del complesso delle procedure negoziali nonché delle attività di allestimento, di comunicazione e di informazione, e la gestione dell'evento.

Possono essere nominati soggetti attuatori il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, i dirigenti di prima fascia dello stesso, i dirigenti della Struttura di missione, l'ENIT ed i soggetti «in house» ai predetti Dipartimento ed ENIT.

Possono essere altresì nominati soggetti attuatori, previo loro assenso, amministrazioni pubbliche e/o soggetti, pubblici o privati, proprietari e/o gestori di musei, teatri, palazzi, castelli, ville, giardini, parchi o monumenti, ovvero concessionari di spazi di pertinenza degli stessi, allorquando per l'organizzazione degli eventi di cui al primo comma si intenda utilizzare i beni in questione, e/o i marchi e le insegne (i loghi, gli stemmi, etc.) che ne rappresentano il prestigio e l'eccellenza.

Anche in tal caso l'individuazione del «soggetto attuatore», in quanto detentore del bene e/o del marchio di prestigio da utilizzare, va considerata una scelta fondata su ragioni di natura artistica volta ad acquisire una prestazione complessiva infungibile, o dettata da esigenze riconducibili a diritti di esclusiva o di privativa sui beni da utilizzare, come tale disciplinata dall'art. 57, comma 2, lettera *b)*, del codice degli appalti, esclusa l'applicabilità del comma 6.

I compensi da attribuire ai soggetti attuatori sono determinati dal coordinatore, previo assenso del commissario delegato, sulla base dei prezzi comunemente praticati nel mercato per prestazioni analoghe.

Nell'esercizio della sua attività organizzativa il soggetto attuatore agisce come stazione appaltante della Struttura di missione ed in tal caso si applicano ad esso le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 8.

Acquisto di spazi per la diffusione di campagne promozionali e di comunicazione

L'acquisto di spazi pubblicitari da utilizzare per campagne su reti televisive o radiofoniche, su reti telematiche, su quadri anche mobili o su pannelli da affissione, nonché su giornali, riviste o prodotti editoriali, costituisce e va considerata una scelta connessa all'acquisizione di diritti esclusivi, come tale disciplinata dall'art. 57, commi 2, lettera *b)*, del codice degli appalti. In conformità a quanto disposto dal comma 6 della citata norma, il coordinatore seleziona tre operatori titolari di spazi che abbiano caratteristiche analoghe e sceglie, per la stipula del contratto, quello che offra le condizioni migliori secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui ragioni connesse alla strategia comunicativa, indicate in apposito atto di indirizzo del Ministro per il turismo che dia conto dei criteri prescelti, escludano la possibilità di trovare spazi dalle caratteristiche analoghe, il coordinatore individua il soggetto unico con cui negoziare ed eventualmente concludere il contratto.

In ogni caso i predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti su proposta del dirigente responsabile della campagna, acquisito il parere favorevole del commissario delegato e previo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto promozionale o comunicativo.

L'acquisto e la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive in ambiti non dedicati alla pubblicità, aventi ad oggetto la promozione dell'immagine dell'Italia o di sue specifiche aree geografiche, sono disciplinati dall'art.19, comma 1, lettera *b)*, del codice degli appalti. In tal caso, in deroga alla normativa vigente, il numero dei concorrenti da invitare alla procedura selettiva può essere ridotto a tre.

Art. 9.

Scelta dell'editore

In deroga alla vigente normativa, per la pubblicazione di prodotti di stampa e pubblicazioni editoriali (libri, giornali, opuscoli, etc.) atti a valorizzare ed a rilanciare l'immagine dell'Italia in occasione di grandi eventi o di situazioni di emergenza derivanti da eventi calamitosi, il coordinatore è autorizzato a scegliere l'editore mediante la procedura prevista dall'art. 57, commi 1 e 6, del codice degli appalti.

Nel caso in cui sia opportuno e/o utile scegliere un determinato editore in ragione della connessione esistente fra la sua tradizione editoriale settoriale e la materia oggetto della pubblicazione, o in ragione di specificità connesse con marchi o diritti esclusivi su materiali d'archivio, immagini o oggetti atti a connotare qualitativamente il prodotto, conformandolo alle esigenze di promozione e comunicazione indicate dal Ministro per il turismo mediante apposito atto d'indirizzo, il coordinatore è autorizzato a negoziare ed a sottoscrivere il contratto, in deroga alla vigente normativa, direttamente con l'editore prescelto.

In tal caso la sottoscrizione del contratto con l'editore da parte del coordinatore avviene su proposta del dirigente della struttura di missione preposto al progetto ed è subordinata all'autorizzazione del commissario delegato ed al parere favorevole di una commissione di valutazione formata da tre membri - un esperto in comunicazione e due critici - all'uopo designati, in qualità di garanti, dal Ministro per il turismo.

Nel caso in cui la pubblicazione di prodotti di stampa ed editoriali faccia parte del complesso di prestazioni offerte unitariamente dal soggetto attuatore, la scelta dell'editore è devoluta a quest'ultimo in conformità al precedente art. 7.

Art. 10.

Commissario delegato

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente ordinanza è nominato commissario delegato il cons. avv. Carlo Modica de Mohac, Capo di gabinetto del Ministro per il turismo.

Il commissario delegato svolge altresì funzioni di controllo e di garanzia al fine di assicurare che l'azione amministrativa sia improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza ed imparzialità.

A tal fine ha il compito di adottare, in attuazione agli indirizzi del Ministro per il turismo, uno o più programmi di intervento e le direttive generali, anche in materia di spese, alle quali il coordinatore della struttura di missione deve attenersi e di approvare, sentito il Ministro, i progetti che comportano l'attivazione di conferenze di servizi, nonché di approvare i «prezziari», di verificare la congruità dei compensi da attribuire ai soggetti attuatori e di formulare pareri giuridici.

Il commissario delegato provvede altresì, su indicazione del Ministro, ad armonizzare l'azione della struttura di missione con le attività organizzative di competenza di altre istituzioni avviando ogni utile rapporto con le amministrazioni statali, con quelle regionali e locali e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro, convocando, ove necessario, le conferenze di servizi di cui al successivo art. 11.

In considerazione dei gravosi compiti sopra indicati, al commissario è riconosciuta, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente, un'indennità mensile accessoria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.

Al fine di consentire al commissario di espletare le sue funzioni con la massima efficienza e senza limitazioni di tempo, il commissario è collocato in posizione di fuori ruolo, eventualmente in soprannumero, anche in deroga ad ogni contraria disposizione.

Art. 11.

Conferenze di servizi

Per i fini di cui alla presente ordinanza il commissario delegato di cui all'art. 10 può convocare conferenze di servizi.

Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti, il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere con urgenza.

I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisti con esito positivo.

Art. 12.

Efficacia temporale

La presente ordinanza ha efficacia fino al 31 dicembre 2010.

Art. 13.

Risorse finanziarie

Gli oneri connessi alle iniziative poste in essere ai sensi della presente ordinanza gravano sugli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri di funzionamento continuano a gravare sulle risorse assegnate alla struttura di missione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo della stessa e con successivi decreti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A08167
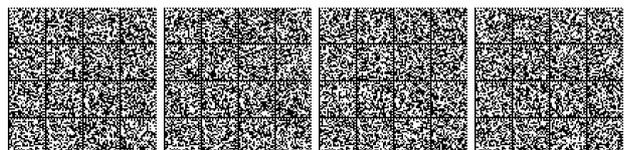
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 aprile 2009.

Aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni, riguardante le leva e il reclutamento obbligatorio;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2009 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

a) per l'Esercito, 40 ufficiali per periodi di novantacinque giorni, ovvero 80 ufficiali per periodi di quarantacinque giorni, 10 ufficiali per periodi di quarantaquattro giorni, 2 sottufficiali per periodi di trenta giorni e 20 militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, pari complessivamente a 11 ufficiali, 1 sottufficiale e 3 militari di truppa in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, 12 ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a1 ufficiale in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 22 aprile 2009

Il Ministro: LA RUSSA

09A07982

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, al dott. Larghi Alberto Leonardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Larghi Alberto Leonardo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Gastroenterology» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in gastroenterologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto l'art. 60 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 9 dicembre 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 27 e 28 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il dott. Larghi Alberto Leonardo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in gastroenterologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Gastroenterology», conseguito in data 30 giugno 2004 presso il «New York Presbyterian Hospital - Columbia University Medical Center» di New York (Stati Uniti), dal dott. Larghi Alberto Leonardo, nato a Milano il 3 luglio 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Larghi Alberto Leonardo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico specialista in gastroenterologia, successivamente all'iscrizione, quale medico chirurgo, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07906

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2009.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art. 5;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2008, n. 3064, che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2008;

Visti i dati produttivi definitivi del raccolto 2008 di ciascun gruppo varietale, comunicati dall'AGEA con la nota 2 aprile 2009, prot. n. ACIU.2009.535, e constatato che non è stato raggiunto l'importo massimo dell'aiuto totale previsto per l'Italia dall'art. 110-*terdecies* del Reg. (CE) n. 1782/2003;

Visto quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 171-*quaterdecies* del Reg. (CE) n. 1973/2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 2182/2005, che prevede la fissazione di un importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo e per gruppi di varietà di tabacco;

Ritenuta la necessità di determinare il livello definitivo dell'aiuto per il raccolto 2008, aumentando in misura proporzionale l'aiuto indicativo di ciascun gruppo varietale;

Decreta:

Art. 1.

Fissazione del livello indicativo dell'aiuto

1. In applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 30 gennaio 2006, n. D/63, l'importo definitivo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varietà di tabacco per il raccolto 2008, è fissato come segue:

Gruppo Varietale	Aiuto indicativo (€/Kg)
01 - Flue Cured	2,0872
02 - Light Air Cured	2,0329
03 - Dark Air Cured	1,8698
04 - Fire Cured	2.1742
05 - Sun Cured	—
07 - Katerini	—

2. All'importo dell'aiuto definitivo di cui al comma 1 sono applicabili le trattenute previste dagli articoli 10 e 110-*quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 388

09A08211

DECRETO 5 giugno 2009.

Proroga del decreto 3 luglio 2008, concernente la dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il regolamento n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 5;

Visto il regolamento n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità, prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma 1047, stabilisce che le funzioni di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante il regolamento di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006. n. 296;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG «Brunello di Montalcino»;

Vista la Circolare n. 2008-2 dei Department of the Treasury Alchool and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilito che tutti gli importatori di vino a DOCG Brunello di Montalcino, a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2008 relativo alla «Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America» con il quale sono stati adottati interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino Brunello di Montalcino;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 dicembre 2008 con il quale è stata disposta la proroga fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008;

Considerato che le procedure di controllo adottate con il citato decreto 3 luglio 2008 hanno consentito di evitare il blocco indiscriminato da parte delle Autorità statunitensi delle partite di vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense;

Considerato, altresì, che le misure adottate con il citato decreto 3 luglio 2008 hanno contribuito efficacemente a consolidare il rapporto di fiducia tra il consumatore ed il sistema dei controlli posto a garanzia della qualità del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;

Considerato che il più volte citato decreto 3 luglio 2008 cessa di applicarsi il 30 giugno 2009;

Ritenuto di dover mantenere per un ulteriore periodo dì sei mesi le procedure di controllo e di rilascio della dichiarazione di conformità per le partite di vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense;

Decreta:

Articolo unico

Proroga

Il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è prorogato al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 24

09A07983

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 giugno 2009.

Autorizzazione all'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» di Roma, a trasferire un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 di attivazione delle sedi periferiche di Pescara e Urbino;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di trasferimento delle sedi di Roma e Prato;

Visto il decreto in data 15 gennaio 2007 di trasferimento della sede di Roma;

Visto il decreto in data 10 marzo 2008 di trasferimento della sede periferica di Torino;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bari – dal Centro «Change» di via Cardassi, 66 a via Imbriani, 69;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 13 marzo 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2009 trasmessa con nota prot. n. 195 del 14 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Centro studi di terapia familiare e relazionale» di Roma abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Prato, Torino, Catania e Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Bari – dal Centro «Change» di via Cardassi, 66 a via Imbriani, 69.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A07905
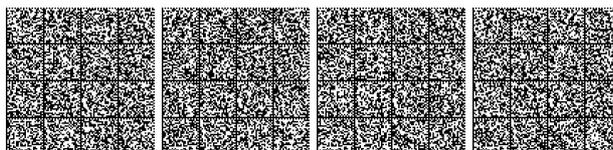
DECRETO 26 giugno 2009.

Autorizzazione all'Istituto «Centro "Paul Lemoine"» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Sambucheto di Montecassiano, a Macerata.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'istituto «Centro "Paul Lemoine"» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Palermo, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 con il quale l'istituto suddetto è stato autorizzato a trasferire la sede principale di Palermo;

Visto il decreto in data 10 novembre 2008 con il quale lo stesso istituto è stato autorizzato ad attivare la sede periferica di Sambucheto di Montecassiano (MC);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Sambucheto di Montecassiano (MC), via Kennedy, 20 a Macerata – via Famiglia Palmieri, 20;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'8 maggio 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 16 giugno 2009, trasmessa con nota n. 246 del 16 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Centro "Paul Lemoine"» di Palermo abilitato con decreto in data 10 novembre 2008 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Sambucheto di Montecassiano (MC), un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede periferica da Sambucheto di Montecassiano (MC), via Kennedy, 20, a Macerata – via Famiglia Palmieri, 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A07904
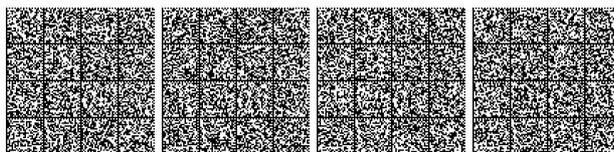
DECRETO 17 giugno 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria del Coral Mayorga Moreno, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea, dalla prof.ssa Maria del Coral Mayorga Moreno;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ha conseguito, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, la certificazione «CELI 5 DOC», rilasciata dalla Università per Stranieri di Perugia nella sessione di maggio 2009;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Filosofía y Letras (Filología)» - Specializzazione in «Filología Románica (Francés) e in "Filología Alemana"» conseguita il 9 maggio 1991 presso l'Universidad de Valladolid (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso il Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (Spagna), posseduto dalla prof.ssa Maria del Coral Mayorga Moreno, cittadina spagnola nata a Valladolid (Spagna) il 7 dicembre 1963, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A07924
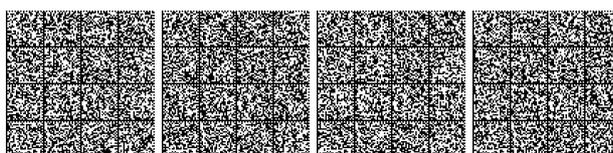
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento sezione staccata di Sanremo area servizi di pubblicità immobiliare, dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la mail inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 17 giugno 2009 nostro prot. n. 4328, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di problemi tecnici di connessione alla banca dati conservatoria a livello centrale nei giorni 4 e 5 giugno 2009;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 23 giugno 2009 prot. n. 7178;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 4 giugno 2009 dalle ore 9,30 alle ore 16,00, e nel giorno 5 giugno 2009 fino alle ore 9,30 - Regione Liguria: Ufficio provinciale di Imperia sezione staccata di Sanremo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 giugno 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A08163

DETERMINAZIONE 30 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento - area servizi di pubblicità immobiliare, dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato de-

creto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la mail inviata dall'Ufficio provinciale di Imperia in data 17 giugno 2009 nostro prot. n. 4328, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di problemi tecnici di connessione alla banca dati Conservatoria a livello centrale nei giorni 4-5 giugno 2009;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 23 giugno 2009, prot. n. 7178;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 4 giugno 2009 dalle ore 9.30 alle 16.00, e nel giorno 5 giugno 2009 fino alle ore 9.30 Regione Liguria; Ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 30 giugno 2009

Il direttore regionale: GRIFFA

09A08163-*bis*

REGIONE SICILIANA

DECRETO 20 aprile 2009.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero Pittosporo, in comune di Messina.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo Statuto della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della regione - Ufficio legislativo e legale, che attribuisce il potere di firma dei provvedimenti di vincolo paesaggistico al dirigente generale, di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99, oggi art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 1° maggio 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.D.G. n. 5900 del 17 aprile 2008, con il quale il dirigente responsabile del servizio tutela è delegato per la firma dei provvedimenti relativi alle competenze della struttura intermedia cui è preposto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 6592 del 17 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 44 del 14 ottobre 2005, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina;

Visto il D.A. n. 5649 del 16 aprile 2007, con il quale viene modificata la composizione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina;

Esaminato il verbale n. 10 redatto nella seduta del 10 ottobre 2007, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ha proposto all'ordine del giorno di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, l'albero «Pittosporo», ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200, di proprietà del sig. Raffa Giuseppe, nato a Messina il 30 novembre 1939 ed ivi residente in via Consolare Pompea, n. 445;

Accertato che il verbale n. 10 del 10 ottobre 2007, ed i relativi allegati, sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Messina dal 5 agosto 2008 al 2 novembre 2008 e depositati presso la segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato altresì, che — come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni — dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia su tre quotidiani, due a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale;

Accertato altresì, che — come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni — dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia sul sito informatico della regione Siciliana Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P.;
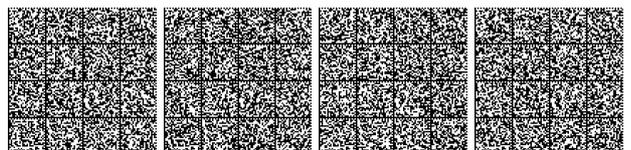
Vista la nota n. 1691 del 4 marzo 2009 con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina dichiara che non sono state prodotte osservazioni al vincolo *de quo*, ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 1701 del 13 marzo 2008, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, per quanto previsto dall'art. 139, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto a comunicare al sig. Raffa Giuseppe e al sindaco del comune di Messina l'avvio del procedimento relativo alla proposta di vincolo sull'albero «Pittosporo», ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200;

Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nella relazione e gli altri allegati al verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un esemplare di albero Pittosporo, dall'alto valore naturale e naturalistico, caratterizzato da conformazione ad ombrello, dimensioni e vetustà tali da renderlo oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alla bellezza naturale di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere le motivazioni espresse dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina nel verbale n. 10 del 10 ottobre 2007, e approfondite nelle relazioni allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'albero «Pittosporo», ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200, in conformità alla proposta deliberata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina nella seduta del 10 ottobre 2007;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, del bene contemplato nel presente decreto, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare il bene tutelato;

Visto l'art. 140 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'albero «Pittosporo» ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200, di proprietà del sig. Raffa Giuseppe, nato a Messina il 30 novembre 1939 ed ivi residente in via Consolare Pompea, n. 445, oggetto del verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e delimitato nella planimetria ivi allegata, che insieme alle relazioni e alla disciplina di tutela sono parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.136, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, unitamente al verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 (ed i suoi allegati) della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi dell'art.140, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Messina, perché venga affissa per novanta giorni all'albo pretorio del comune stesso.

Il presente decreto sarà altresì trasmesso alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, che provvederà a notificarne copia al sig. Raffa Giuseppe, domiciliato a Messina in via Consolare Pompea n. 445 ed a curarne la contemporanea trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

La Soprintendenza competente provvederà a comunicare a questo Dipartimento la data di affissione della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Messina, nonché ad inviare certificazione comprovante l'avvenuta notifica del decreto di vincolo al proprietario del bene ed attestazione di avvenuta trascrizione del bene presso la conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, nonché ricorso gerarchico al dirigente generale di questo Dipartimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo, 20 aprile 2009

Il dirigente del servizio: MAZZARELLA

ALLEGATO

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Servizio Beni Paesistici, Naturali, Naturalistici ed Urbanistici

Unità Operativa XII
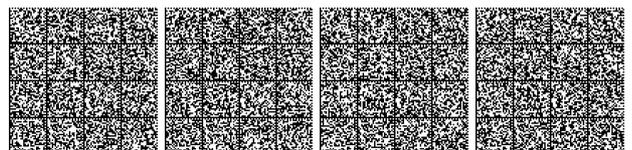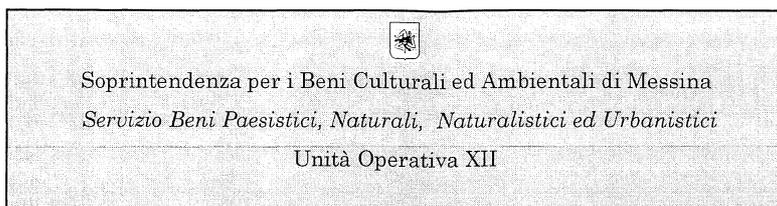
RELAZIONE

per la Proposta di dichiarazione

di notevole interesse pubblico

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
art. 138 D. L.vo 22.11.04
Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali
ed ambientali nel territorio della Regione siciliana,
Art. 2 L. R. 1.8.77 n° 80

Albero di Pittosporo *Pittosporum tobira*

MESSINA, Via Consolare Pompea 445

RELAZIONE

Il signor Giovanni Raffa è proprietario di una residenza sita in Messina, via Consolare Pompea 445, con annesso un piccolo giardino dove insiste un albero di pitosforo, di cui alla part.lla catastale 200 foglio 89 dell'allegata planimetria.

Con istanza introitata al protocollo di questa Soprintendenza il 16.1.02 con il n° 351, la ditta proprietaria ha richiesto che su tale essenza arborea venisse avviata la procedura di apposizione del vincolo prevista all'art. 139 dell'allora vigente Testo Unico dei Beni culturali ex D. L.vo n° 490 del 29.10.99

Prima di procedere alla sintesi delle motivazioni che hanno condotto questa Soprintendenza ad elaborare la presente relazione informativa, appare opportuno rammentare il quadro normativo e disciplinare di riferimento.

L'evoluzione normativa sulla tutela dei beni culturali degli ultimi sessant'anni, dalle leggi del ministro Bottai del 1939 al *Testo Unico dei Beni culturali* del 1999 fino al vigente *Codice dei Beni Culturali*, pur avendo come oggetto di competenza i beni paesistici e i beni naturali, hanno sempre operato però una precisa distinzione tra beni singoli o *individui*, dotati quindi di "...valore e pregio che pertiene alla cosa..", e beni *d'insieme*, cioè quei beni il cui valore risiede nel costituire invece un complesso indivisibile di cose.

La norma oggi vigente e alla cui procedura di applicazione si intende contribuire con la presente relazione è la *Dichiarazione di notevole interesse pubblico* prevista all'art. 140 del Decreto Legislativo 22.1.04 n° 42 *Codice dei Beni Culturali e del Pesaggio*.

Con tale *Dichiarazione*, l'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali, qualora condivida la Proposta appresso meglio descritta, individua il bene in oggetto e al contempo lo qualifica come immobile di notevole interesse pubblico. Effettua pertanto, una valutazione amministrativa di natura non discrezionale e sottopone il bene alle disposizioni finalizzate alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del Titolo I *Tutela e Valorizzazione* della Parte III *Beni Paesaggistici* del suddetto Codice.

La premessa procedurale a tale dichiarazione è costituita dalle informazioni necessarie, raccolte dalla Soprintendenza e sintetizzate nella presente relazione, e dalla successiva valutazione ad opera della Commissione Provinciale di sussistenza del notevole interesse pubblico e dalla conseguente Proposta di dichiarazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 22.1.04 n° 42 agli artt. 137 e 138.

In ultimo va ricordato che tali normative, dal *Testo Unico* al *Codice*, hanno voluto introdurre nell'ordinamento anche la fattispecie del "bene ambientale", differenziandolo così dal "bene paesistico" puro, in controtendenza rispetto alle leggi del 1939, dove l'identificazione tra "bene paesistico" e "bene naturale" era invece totale.

Tale aspetto, di cui il bene in oggetto rappresenta un peculiare esempio, rientra nel concetto contemporaneo di *paesaggio integrale*, che considera il paesaggio come un bene unitario, in anitesi alla tradizionale suddivisione tra città e campagna, tra beni paesistici e beni urbanistici, e dove il bene ambientale viene considerato come struttura materiale, fisica delle aree tutelate. Tali beni *individui* vanno pertanto individuati, salvaguardati e tutelati in via esclusiva e, in questo senso, anche la legislazione regionale,

con la n° 80 dell'1.8.77, individuava all'art. 2 la fattispecie esclusiva dei beni naturali e naturalistici.

Va ricordato infine che le presenti valutazioni, prodotte da quest'Ufficio ai sensi del citato art. 138, al 1° comma, si sono avvalse della fruttuosa collaborazione specialistica della dottoressa Rosa Maria Picone, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università degli Studi di Messina. Tale apporto è allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante.

Il bene individuato in oggetto consiste di una essenza di Pittosforo, *Pittosporum tobira* (Thunb) Aiton, che presenta un alto valore naturale e naturalistico, per come appresso motivato.

Da un punto di vista naturale, l'essenza è di origine estremo orientale, dal Giappone, e dai primi anni dell'ottocento, quando fu introdotta in Italia, fu utilizzata come pianta ornamentale. La sua capacità di resistere alle intemperie, soprattutto alla salsedine e alla siccità, ne hanno fatto sviluppare la piantumazione prevalentemente nelle zone costiere, soprattutto in bordure e siepi.

Il Pittosforum tobira è la specie più conosciuta della famiglia delle Pittosporacee, un genere di piante arbustive sempreverdi diffuse soprattutto in Australia e Nuova Zelanda e che comprende più di 150 specie.

Le foglie sono coriacee, ovali, di colore verde scuro e lucide, e richiede terreni ricchi di calcio, climi temperati ed esposizioni soleggiate.

L'albero in questione si caratterizza per la notevole altezza (circa 4 m.) e per la conformazione ad alberello, estremamente rara, dato l'utilizzo ad arbusto normalmente utilizzata. Non solo l'altezza, ma anche la circonferenza dei due tronchi che lo costituiscono (a mezzo metro di altezza, sono rispettivamente di circa 100 cm e 72 cm), dato il lento accrescimento della pianta, ne segnalano la vetustà, compresa con buona probabilità tra i 70 e i 100 anni.

La conformazione ad ombrello, le dimensioni, la vetustà, caratterizzano la pianta in oggetto come bene naturale e di estrema rarità, tanto che nell'Orto Botanico cittadino, l'unico pittosforo presente possiede dimensioni minori e minore pregio.

Non va dimenticato l'aspetto paesaggistico del bene, come si è prima sottolineato, in quanto esso appartiene ad un complesso di beni di straordinario interesse, costituito lungo la litoranea da un susseguirsi di beni che caratterizzano quella cella in forme e modalità uniche.

Va sottolineato che, oltre alla fascia verde costituita a monte dai Peloritani e comune a tutta la costa, quella porzione di paesaggio è contraddistinta dal susseguirsi delle ville Chirico, Florio e Melluso, che interrompono con le loro alberature a tratti
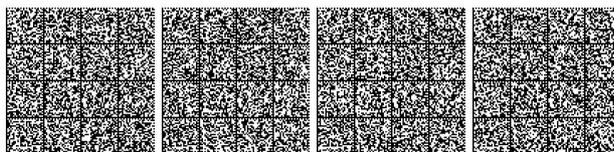
maestose un susseguirsi invadente di costruzioni e tra le quali si inserisce con continuità e quasi come un piccolo *landmark* proprio il pittosforo in questione.

Tale ambito paesaggistico, pertanto, non può più essere tutelato soltanto con il vincolo diffuso, ma occorre iniziare a riconoscere ad ogni singola essenza presenza vegetale con un minimo di pregio e di identificabilità territoriale l'interesse pubblico che le compete come protagonista di un più generico paesaggio.

L'essenza infine va valorizzata e salvaguardata e pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 del *Codice*, non si potranno consentire ampliamenti della costruzione retrostante, né la realizzazione di ulteriori corpi di fabbrica nel giardino. Eventuali modifiche, potature straordinarie e ulteriori piantumazioni andranno sottoposte al parere del Soprintendente, ai sensi e secondo le procedure dell'art. 146 del citato Codice.

Messina, 20.12.06

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(arch. Rosario Vilardo)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(arch. Anna Maria Piccione)
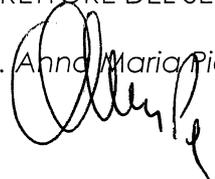
Visto: IL SOPRINTENDENTE
(arch. Rocco Scimone)

Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina
Sezione Beni naturali e naturalistici

Prot. N. 27/02 Messina, 23 gennaio 2002

Oggetto: proposta di vincolo per un esemplare di *Pittosporum tobira* (Thunb) Aiton, sito in via Consolare Pompea 445 (Contemplazione) Messina, di elevato valore naturale e naturalistico.

In seguito alla richiesta del Signor Giuseppe Raffa, in data 16/01/2002 ho effettuato un sopralluogo nel suo giardino, in via Consolare Pompea 445 (Contemplazione) Messina, al fine di valutare il valore naturalistico di un "esemplare" di *Pittosporum tobira* (Thunb) Aiton..
Questa specie, nota a tutti con il nome di Pittosporo, è originaria del Giappone e fu introdotta in Italia agli inizi dell'800, come pianta ornamentale. Oggi è molto diffusa nelle zone costiere e utilizzata frequentemente per siepi e bordure, in quanto sopporta bene la salsedine e la siccità. Raramente questa pianta è lasciata crescere con il suo portamento caratteristico ad alberello con chioma ad ombrello.
L'esemplare da me osservato è un alberello alto circa 4 metri, che ha sviluppato la caratteristica chioma ad ampio ombrello, con un diametro di m 6.60, quasi perfettamente emisferica.. Presenta due tronchi con il tipico andamento sinuoso di questa specie; la circonferenza dei fusti a cm 50 dal suolo è rispettivamente di cm 100 e cm 72. Considerato che questa specie ha una crescita del tronco estremamente lenta, questo esemplare ha sicuramente più di 50 anni di età, probabilmente tra i 70 e i 100 anni. Il proprietario a conferma di ciò testimoniava che 26 anni fa, quando andò a vivere in quell'abitazione, l'albero aveva i fusti con circonferenza quasi come l'attuale.
Il valore naturalistico di questo esemplare è sicuramente molto elevato; è molto raro incontrare nel nostro territorio, dove per altro i Pittospori sono molto diffusi, individui di tali dimensioni, e con questo portamento. Nell'Orto Botanico cittadino è presente un esemplare della stessa specie, che tuttavia non raggiunge le dimensioni e la maestosità di questo individuo.
Vorrei inoltre sottolineare il contesto in cui è situato: lungo la litoranea che da Messina porta a Ganzirri, tra Villa Chirico, in cui spiccano maestosi esemplari di *Pinus pinea* e *Phoenix canariensis*, le Ville Florio e Melluso, dominate da splendide Araucarie, Chorisie, Euforbie a candeladro, Strelitzie, e Villa Bosurgi, imponente polmone verde cittadino.
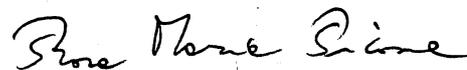
Rosa Maria Picone

(Dott.ssa Rosa Maria Picone)

Dott.ssa Rosa Maria Picone
Dipartimento di Scienze Botaniche
Università degli Studi di Messina
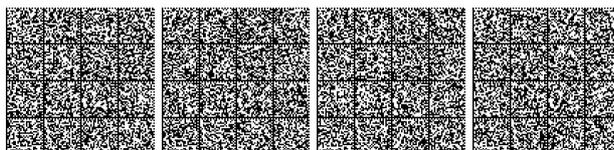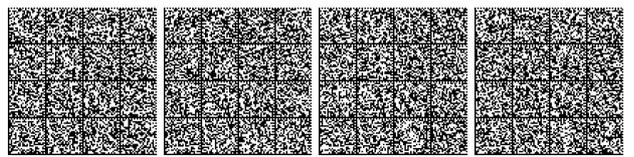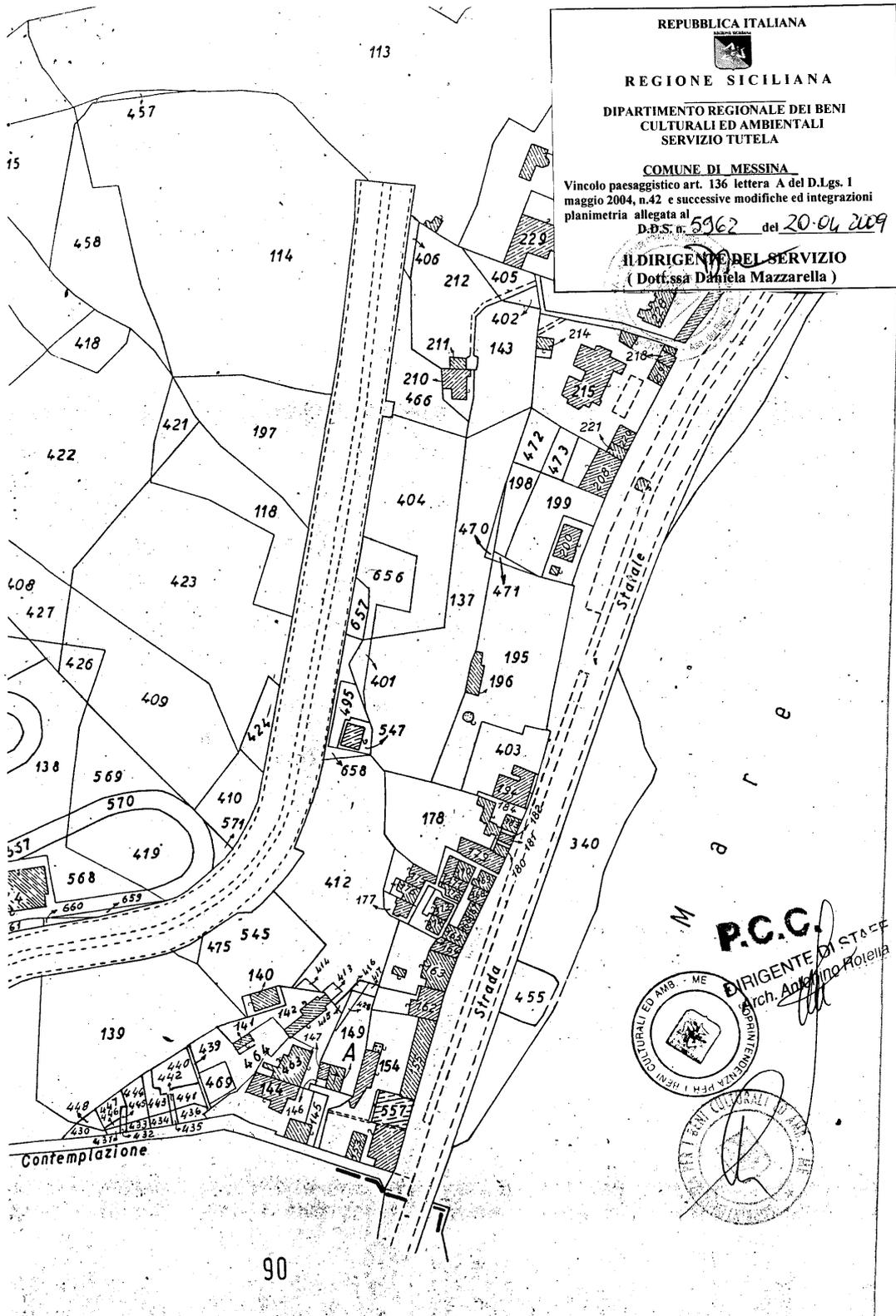
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE MESSINA

VERBALE N° 10/'07

Premesso:

che la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ai sensi dell'art. 137 del D.L.vo n° 42/04 è stata resa esecutiva nelle sue componenti con D.A. n° 6592 del 17/06/2005;

che nelle precedenti riunioni non ha potuto adottare alcuna deliberazione per l'assenza di una parte dei suoi componenti in quantó la Commissione in argomento ha natura di "*collegio perfetto*", essendo formata secondo le previsioni del D.L.vo n. 42/2004 da "*soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio*" chiamata quindi ad esprimere giudizi tecnici e che tale organo può deliberare con la presenza del *plenum* dei componenti;

che questa Soprintendenza con nota prot. 1338 del 01/03/2007 ha rappresentato al Dipartimento BB.CC.AA. tali difficoltà di funzionamento e che lo stesso Dipartimento, con D.A. n° 5649 del 16/04/2007, ha dichiarato decaduti dall'incarico di componenti della Commissione gli Ingg. Filippo Travaglia, Gaetano Manganaro e Francesco Pino.

Giorno **dieci ottobre duemilasette**, giusta convocazione di cui alla Soprintendenziale del 01/10/2007 prot. 6546, alle ore 15,30 si è riunita presso la sede della Soprintendenza di Messina la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ai sensi dell'art. 137 del D.L.vo n° 42/04 resa esecutiva nelle sue componenti con D.A. n° 6592 del 17/06/2005 modificato con D.A. n° 5649 del 16/04/2007.

Sono presenti:

dott.ssa Caterina Ciolino	Soprintendente delegato e Presidente della Commissione;
Arch. Anna Maria Piccione	Direttore del Servizio II della Soprintendenza;
Prof. Arch. Elena Mirenda	Docente universitario;
Arch. Antonino Principato	Esperto Beni Culturali;
Ing. Giuseppe Trimarchi	Professionista;

Le proposte di vincolo da ratificare in seduta plenaria, già ampiamente discusse e relazionate nelle precedenti sedute sono:

- Area denominata "Cave di Gesso" sita nel territorio comunale di Messina;
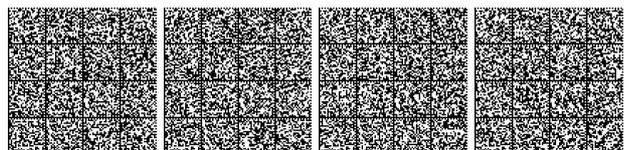
- Area denominata " Rocche dell'Argimusco o Argimosco sita nel territorio tra i comuni di Montalbano Elicona e Roccella Valdemone;
- Area della "Cittadella fieristica" sita nel territorio comunale di Messina;
- Area denominata "Miniera di San Carlo" sita nel territorio comunale di Fiumedinisi;
- Area denominata Villaggio "Massa S. Nicola" sita nel territorio comunale di Messina;
- Area denominata "Calanco di Serro" sita nel territorio comunale di Villafranca Tirrena;
- Bellezza individua denominata "Pittosforo" di Via Consolare Pompea sita nel territorio comunale di Messina.

Accertata la presenza di tutti i componenti della commissione si apre la seduta e si procede alla ratifica delle singole proposte.

AREA DENOMINATA "CAVE DI GESSO" SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESSINA

La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici e considerate le motivazioni in essa contenute, con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali e morfologiche delle aree, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "*Cave di gesso* sita in territorio comunale di Messina, definita **bellezza d'insieme**, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera a) del D.L.vo 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138 comma 2 del D.L.vo 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143 comma 3 del D.L.vo 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del D.L.vo 157/2006.

AREA DENOMINATA " ROCCHE DELL'ARGIMUSCO O ARGIMOSCO" SITA NEL TERRITORIO TRA I COMUNI DI MONTALBANO ELICONA E ROCCELLA VALDEMONE

La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici, precisa che nella stessa è stato rilevato l'errore materiale di trascrizione della quota di confine segnalato nella nota assessoriale. Pertanto il brano contenente l'errore viene rettificato come segue: "*...da qui si prosegue fino al torrente Lagana, per poi risalire alla curva di livello 1150 che segna il confine Nord....*"

Pertanto approva la proposta di vincolo dell'area denominata "*Rocche dell'Argimusco*"o "*Argimosco*" sita nel territorio compreso tra i comuni di Montalbano Elicona e Roccella Valdemone, definita **bellezza d'insieme**, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera a) del D.L.vo 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138 comma 2 del D.L.vo 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143 comma 3 del D.L.vo 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del D.L.vo 157/2006.

AREA DELLA "CITTADELLA FIERISTICA" SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESSINA

La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "*Cittadella fieristica*" sita in territorio comunale di Messina, definita **bellezza d'insieme**, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera c) del D.L.vo 42/2004 con le

prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138 comma 2 del D.L.vo 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143 comma 3 del D.L.vo 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del D.L.vo 157/2006.

AREA DENOMINATA "MINIERA DI SAN CARLO" SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIUMEDINISI

La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici e considerate le motivazioni in essa contenute, con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche delle aree, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "*Miniera S. Carlo*" sita in territorio comunale di Fiumedinisi, definita **bellezza d'insieme**, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera a) del D.L.vo 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138 comma 2 del D.L.vo 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143 comma 3 del D.L.vo 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del D.L.vo 157/2006.

AREA DENOMINATA VILLAGGIO "MASSA S. NICOLA" SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESSINA

La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici e considerate le motivazioni in essa contenute, con riferimento alle caratteristiche storiche, ambientali, architettoniche, urbanistiche ed etnoantropologiche dell'antico borgo, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "*Villaggio Massa S. Nicola*" sita in territorio comunale di Messina, definita **bellezza d'insieme**, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera c) del D.L.vo 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138 comma 2 del D.L.vo 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143 comma 3 del D.L.vo 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del D.L.vo 157/2006.

AREA DENOMINATA "CALANCO DI SERRO" SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLAFRANCA TIRRENA

La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici, e considerate le motivazioni in essa contenute, con riferimento alle caratteristiche geologiche e morfologiche dell'area, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "*Calanco di Serro*" sita in territorio comunale di Villafranca Tirrena, definita **bellezza d'insieme**, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera a) del D.L.vo 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138 comma 2 del D.L.vo 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143 comma 3 del D.L.vo 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del D.L.vo 157/2006.

BELLEZZA INDIVIDUA DENOMINATA "PITTOSFORO" DI VIA CONSOLARE POMPEA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESSINA

La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici, approva la proposta di vincolo della **bellezza individua** denominata "*Pittosforo*" sita in Via Consolare Pompea
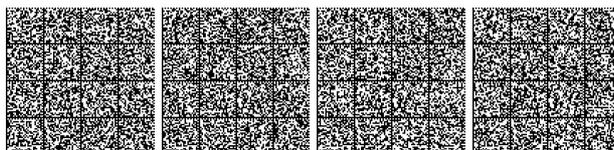
del territorio comunale di Messina, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lettera a) del D.L.vo 42/2004, con le prescrizioni e le misure previste dalll'art. 143 comma 3 del D.L.vo 42/2004.
Alle ore 17,30 la seduta viene sciolta e il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto

La Commissione
Arch. Elena MIRENDA

Arch. Antonino PRINCIPATO
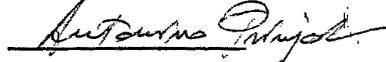
Ing. Giuseppe TRIMARCHI
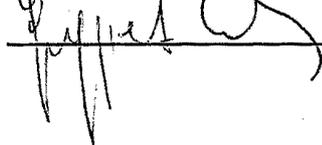
Il segretario e Direttore
del Servizio II
Arch. Anna Maria RICCIONE
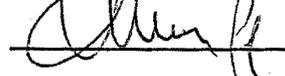
Per il Soprintendente n. q. di Presidente
Dott. Gianfilippo VILLARI
Il Delegato
Dott.ssa Caterina CIOLINO
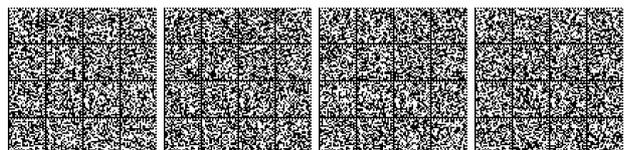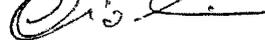
Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina istituita ai sensi dell'Art. 137 del D. Leg. n° 42 del 22/01/2004 e del DL n° 157 del 24/03/2006

***

"Disciplina di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 138 comma 2 del D. Leg. n° 42/2004"

Art. 1 Divieto di prelievo nel caso di cave, miniere, giacimenti o simili dai cospicui caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica ricadenti nelle aree perimetrale e di chiusura temporanea o permanente degli accessi principali o secondari ai beni stessi se non per motivi di pubblica incolumità.

Art. 2 Divieto di utilizzo con finalità di discarica, anche a carattere temporaneo, di qualsiasi natura o tipologia degli immobili o delle aree perimetrate.

Art. 3 Divieto di trivellazioni eseguite attraverso tecniche e/o macchinari tradizionali o innovativi finalizzate alla realizzazione di opere di sottofondazione di qualsiasi genere e dimensione o alla ricerca e/o captazione delle acque negli immobili o nelle aree perimetrate.
Sono escluse le opere di consolidamento e stabilizzazione del terreno mirate all'esclusiva prevenzione di rischi (crolli, frane, smottamenti, ecc).

Art. 4 Divieto di edificazione a qualsiasi titolo sugli immobili o all'interno delle aree perimetrate, comprese le infrastrutture del sottosuolo o soprasuolo anche di interesse pubblico (tralicci dell'illuminazione, ripetitori delle telecomunicazioni, ecc).

Art. 5 Sono consentite le opere di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione dei manufatti destinati alle attività agricole e quelle ad esse connesse e quelli per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, coltivatori diretti, affittuari, conduttori in economia, cooperative agricole, mezzadri. Tutte le opere sopracitate non dovranno pregiudicare lo stato dei luoghi o modificare il caratteristico aspetto dei luoghi avente valore estetico e tradizionale.

Art. 6 E' consentito il mantenimento delle essenze arboree e delle coltivazioni esistenti secondo tecniche e metodi tradizionali, finalizzate all'uso agricolo non produttivo o intensivo, e la realizzazione di strade poderali e interpoderali. Tutte le opere sopracitate non dovranno pregiudicare lo stato dei luoghi o modificare il caratteristico aspetto dei luoghi avente valore estetico e tradizionale.

Art. 7 Sono consentite le opere di messa in sicurezza dei luoghi ritenuti a rischio dalle autorità competenti in materia. I progetti di consolidamento, stabilizzazione e messa in sicurezza (rischio sismico – frane e smottamenti –, idrogeologico – esondazioni –, incendi) degli immobili o delle aree perimetrate dovranno comunque corrispondere a criteri di ecosostenibilità ed ecocompatibilità nelle tecniche e nei materiali d'uso da concertare, caso per caso, con la Sovrintendenza.

Art. 8 Sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso residenziale o legato alle attività del luogo ricadenti nelle aree perimetrate, e opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica con progetti corrispondenti a criteri di ecosostenibilità ed ecocompatibilità nelle tecniche e nei materiali d'uso da concertare, caso per caso, con la Sovrintendenza.

Art. 9 Sono consentite le opere di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione delle aree perimetrate e dei manufatti in esse ricadenti, oltre alle opere di messa in sicurezza dei luoghi finalizzate alla pubblica fruizione.

Art. 10 Sono consentite le attività di valorizzazione pubblica o privata del bene ai sensi degli articoli 111-112-113, D. Leg. n° 42 del 22/01/2004, attraverso attività dirette alla conoscenza del bene e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del bene stesso. La valorizzazione degli immobili o delle aree perimetrale deve essere comunque attuata attraverso forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

Art. 11 Sono consentite forme di gestione in forma diretta e indiretta relative alle attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica di immobili o aree ai sensi dell'art. 115 del D. Leg. n° 42 del 22/01/2004.

Art. 12 E' consentito il conferimento o la concessione in uso di immobili o aree ai sensi dell'art. 115 comma 9 e 10 del D. Leg. n° 42 del 22/01/2004.

Art. 13 E' fatto obbligo ai Comuni e/o imprese, compagnie, Enti pubblici, privati o Società miste, Consorzi, ecc che durante lavori di nuova edificazione o manutenzione, restauro, riparazione o messa in sicurezza a qualsiasi titolo, intercettassero lungo il percorso o nelle aree degli interventi, alberi o essenze arboree con più di cinquanta anni, a comunicarlo al Comune e/o Ente Parco, ecc, entro cui ricadono e prevedere il loro spostamento in un'area quanto più possibile limitrofa e con le stesse caratteristiche geologiche, di orientamento ed esposizione. Nel caso l'area ritenuta idonea fosse di proprietà privata ed in

presenza di espresso divieto del proprietario di accogliere l'albero o l'essenza arborea, sarà cura del Comune trovare giusta e adeguata collocazione al fine di perseguire lo sviluppo e le innovazioni tecnologiche e contestualmente la permanenza dei caratteri storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici o delle unicità testimoniali, tradizionali, paesaggistiche, ambientali e antropiche oltre a quelle di valore identitario di un dato luogo.

Messina 24/10/2006

La Commissione Proponente

Arch. Antonino Principato

Ing. Giuseppe Trimarchi
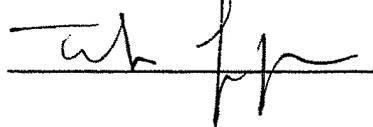
Arch. Elena Mirenda
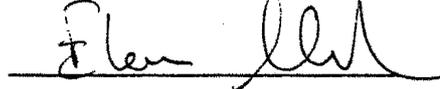
09A07920
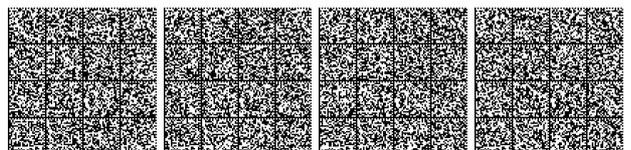
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 29 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,4058
Yen	134,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,020
Corona danese	7,4463
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84865
Fiorino ungherese	276,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7007
Zloty polacco	4,4960
Nuovo leu romeno	4,2135
Corona svedese	10,8658
Franco svizzero	1,5260
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0340
Kuna croata	7,2801
Rublo russo	43,8375
Lira turca	2,1619
Dollaro australiano	1,7451
Real brasiliano	2,7209
Dollaro canadese	1,6236
Yuan cinese	9,6070
Dollaro di Hong Kong	10,8949
Rupia indonesiana	14435,59
Rupia indiana	67,5490
Won sudcoreano	1807,30
Peso messicano	18,5321
Ringgit malese	4,9758
Dollaro neozelandese	2,1673
Peso filippino	67,783
Dollaro di Singapore	2,0444
Baht tailandese	47,846
Rand sudafricano	10,9867

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A07916

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti gli enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Gragnano (Napoli) ha richiesto l'attivazione della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività, prevista dal comma 1-*bis* dell'art. 268-*bis* del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Detta disposizione prevede che la procedura sopraindicata può essere attivata qualora l'ente locale, dopo l'approvazione del rendiconto, da parte dell'organo straordinario di liquidazione, non abbia raggiunto un reale risanamento finanziario.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo la prosecuzione della gestione del dissesto deve essere affidata ad un apposita commissione nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Il comma 3 del citato art. 268-*bis* prevede che tale commissione sia composta da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Il componente proposto dal Ministro dell'interno, su designazione dell'ente locale interessato, è il dott. Maurizio Alicandro. I rimanenti due componenti sono il dott. Gianfranco D'Angelo e il dott. Aldo Scotto di Clemente, i quali sono stati individuati sulla base dell'esperienza professionale e dell'adeguata preparazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, il dott. Maurizio Alicandro, il dott. Gianfranco D'Angelo e il dott. Aldo Scotto di Clemente sono nominati componenti della commissione per la prosecuzione della gestione della liquidazione del comune di Gragnano (Napoli), con i poteri ed i compensi previsti dal comma 4 dell'art. 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

09A08162

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Amminofarma»

Provvedimento n. 104 dell'8 giugno 2009

Medicinale veterinario: AMMINOFARMA.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100252028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100252030.
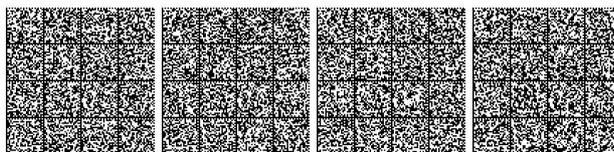
Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Colleoni, 15 - Agrate Brianza (Milano).

Codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 44 giorni;

suini: 16 giorni.

Non utilizzare in bovine che producono latte per il consumo umano.

Eliminazione via di somministrazione endouterina per la specie suina.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento alla ditta interessata.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di notifica alla ditta interessata.

09A07922

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso di rettifica relativo all'Istituto «Rome International School» - Italia

Relativamente al comunicato concernente l'Istituto «Rome International School» Roma - Italia, si fa presente che, nell'allegato *A* relativo ai piani studio e dei livelli di insegnamento è stata omessa per mero errore materiale la materia arte /disegno.

Pertanto, in sostituzione dell'allegato *A* suddetto, viene inserito il nuovo allegato *A* debitamente corretto:

ALLEGATO *A*

CORRISPONDENZA DI DIPLOMI
DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

La corrispondenza dei diplomi di Baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto «Rome International School» - Italia con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore — liceo linguistico e liceo scientifico — è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati:

Linguistico

1) Prima lingua: livello superiore;

2) Seconda lingua: livello superiore;

3) Terza lingua: livello superiore o medio;

4) Storia o economia: livello superiore o medio;

5) Fisica o biologia o chimica: livello medio;

6) Matematica o studi matematici: livello medio.

Scientifico

1) Prima lingua: livello superiore o medio;

2) Seconda lingua: livello superiore o medio;

3) Storia o economia: livello superiore o medio;

4) Fisica: livello superiore;

5) Matematica o studi matematici: livello superiore;

6) Biologia o chimica o arte/disegno: livello superiore o medio.

09A07921

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, e cancellata dal registro degli assegnatari — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con nota (prot. arrivo n. 15746 del 18 giugno 2009) ha comunicato lo smarrimento di n. 2 punzoni a suo tempo rilasciati.

Marchio	Denominazione impresa	Indirizzo
52 CB	Nuova Fonderia Elfica S.a.s. di Squilletti Guido & C.	Via Marconi, 48/50 - 86100 Campobasso

09A07923

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, recante: «Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nonché di tipologie e importi di valore per la loro effettuazione in economia o a trattativa privata. (Decreto n. 8/2009)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 6 luglio 2009).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, che a pag. 24, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. (Decreto n. 8/2009)».

09A08236

Comunicato relativo al decreto 23 aprile 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2009).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, che a pag. 21, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. *Recepimento della direttiva 2008/39/CE*.».

09A08229

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-160) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
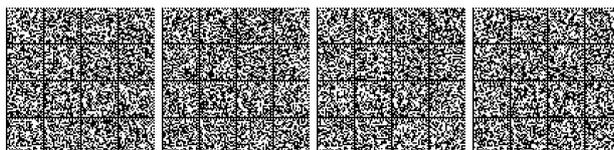
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.